

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO PRIVATO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ARTICOLO 1
(DISCIPLINA DEL SERVIZIO)

il servizio di noleggio con conducente che viene istituito nel territorio di questo Comune e' disciplinato oltre che dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285 e relativo regolamento di esecuzione, dalla Legge 15 Gennaio 1992 n.21 e dalle disposizioni del presente Regolamento Comunale.

ARTICOLO 2
(SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE)

Per servizio di noleggio con conducente si intende quello che viene esercitato con autovettura, motocarrozetta, e veicoli a trazione animale.

ARTICOLO 3
(DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA AMMETTERSI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE)

Il numero delle autovetture in servizio di noleggio con conducente e' fissato in n. 12. Gli stessi veicoli entro 6 (sei) mesi dalla approvazione del presente Regolamento dovranno essere dotati di appositi dispositivi atti a ridurre l'inquinamento atmosferico.

Le autovetture adibite al servizio dovranno essere equipaggiate in modo da poter trasportare i supporti necessari alla mobilita' di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.), cosi' come previsto dall'art.14, comma 2 della Legge 21/92.

ARTICOLO 4
(AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO)

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente occorre regolare autorizzazione di esercizio della autorita' comunale che sara' rilasciata attraverso apposito bando di pubblico concorso, ai soggetti che abbiano la proprieta' o la disponibilita' del veicolo e che possono esercitarlo in forma singola o associata.

ARTICOLO 5
(DOMANDA PER L'ESERCIZIO - CONTENUTO - DOCUMENTAZIONE)

Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale d'esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, deve farne domanda in carta legale direttamente al Sindaco con riferimento al pubblico bando di concorso, emesso in relazione alle disponibilita'.

Nella domanda, oltre alle complete generalita' del richiedente, debbono essere specificatamente indicati il numero ed il tipo degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio ed obbligatoriamente l'ubicazione della rimessa.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) dimostrazione che il richiedente ha la disponibilita' del veicolo o dei veicoli indicati e da destinarsi al servizio;
- b) Certificato comprovante l'iscrizione del richiedente nell'apposito ruolo c/o la C.C.I.A.A. (per l'attivita' dei trasporti);
- c) eventuale Certificato di Associazione alla organizzazione di categoria;
- d) fotocopia della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.)

ARTICOLO 6 (TITOLI DI PREFERENZA)

Costituisce titolo di preferenza per la concessione della Autorizzazione Comunale di esercizio, la specifica professionalita' del richiedente, la conoscenza toponomastica stradale locale e delle citta' limitrofe, la conoscenza di lingue straniere, il tipo di veicolo utilizzato, con particolare riferimento al confort dello stesso.

ARTICOLO 7 (INIZIO E MODALITA' DEL SERVIZIO)

Il richiedente, avuta notifica dell'accoglimento della domanda presentata ai sensi dell'art.5, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 (novanta) giorni dalla data della notifica stessa.

Il titolare del servizio deve produrre al Comune, l'elenco degli autoveicoli da utilizzare entro il termine di giorni 60 (sessanta) affinche' possa farsi luogo al rilascio del titolo per effettuare il servizio.

Il titolare dovrà inoltre produrre l'elenco delle persone autorizzate alla "sostituzione alla guida" che intende adibire alla guida degli autoveicoli, esibendo le fotocopie delle patenti di guida e dei relativi certificati di abilitazione professionale, nonche' la certificazione di cui all'art.121 del T.U.L.P.S.

ARTICOLO 8 (RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE)

Agli effetti del presente Regolamento, l'Autorita' competente rilascia al richiedente l'Autorizzazione Comunale d'Esercizio, con l'indicazione del tipo di veicolo e della relativa targa, il numero dell'Autorizzazione.

Con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio, e' altresi' rilasciata al titolare, una terghetta metallica, di cui all'allegato "A", da applicarsi nella parte posteriore sinistra del veicolo.

L'Autorizzazione Comunale deve essere restituita all'Ufficio Comunale in caso di cessazione dell'attivita', decadenza o revoca della stessa, salvo quanto disposto dal successivo art. 12.

ARTICOLO 9 (COMMISSIONE COMUNALE)

Per l'esercizio del servizio ed ai fini dell'applicazione di norme generali e regolamentari, e' istituita la Commissione Comunale con funzioni consultive, in conformita' a quanto previsto dall'art.4 comma 4^o della Legge 21/92.

La Commissione e' composta da:

- n.2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione;
 - n.1 rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale; ne fa parte di diritto il Comandante della Polizia Municipale.
- La Commissione e' presieduta dall'Assessore Competente per materia e dura in carica 4 (quattro) anni.

ARTICOLO 10 (DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI D'ESERCIZIO)

L'autorizzazione Comunale d'Esercizio ha la durata di anni 5 (cinque) con l'obbligo del visto annuale il quale comprova la sussistenza dei requisiti per i quali l'autorizzazione fu rilasciata.

ARTICOLO 11 (GESTIONE DEL SERVIZIO - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE)

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti in nome e per conto dello stesso.

L'Autorizzazione Comunale d'Esercizio non puo' essere trasferita senza l'assenso dell'Autorita' Comunale, la quale provvede al riguardo, ai sensi degli articoli 4,5, e 6 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12 (TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE)

L'Autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente e' trasferita, in base a quanto stabilito dall'art.9 della L.21/92, su richiesta del titolare, a persona dello stesso designata, purché iscritta a ruolo di cui all'art.6 della sopra richiamata Legge 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando lo stesso titolare si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di Autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il 60^o anno di eta';
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida;

In caso di decesso del titolare, l'Autorizzazione e' accordata in ordine di precedenza a:

- 1) coniuge superstite;
- 2) uno degli eredi legittimi di primo grado;
- 3) uno degli eredi legittimi di secondo grado

All'erede legittimo di secondo grado potra' essere concessa l'intestazione della Autorizzazione solo previa rinuncia dell'eventuale coniuge superstite, degli eventuali eredi legittimi di primo grado e degli altri eventuali eredi legittimi di secondo grado.

In caso di mancato accordo tra gli aventi diritto, (eredi di uguale grado) decidera' a sua discrezione l'Amministrazione Comunale, seguendo i criteri di preferenza di cui all'art.6.

ARTICOLO 13 (SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI)

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza la regolare Autorizzazione da parte dell'Autorita' Comunale, ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento.

ARTICOLO 14 (VERIFICHE E REVISIONI DEGLI AUTOVEICOLI)

Gli autoveicoli di cui al presente Regolamento debbono essere sottoposti, prima della loro ammissione in servizio, a verifica da parte della Commissione di cui al precedente articolo 9.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, giusto quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285, agli Ispettorati della Motorizzazione Civile. Ogniqualvolta la Commissione ritenga che un'autoveicolo non risponda piu' ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, per quanto di competenza.

Ove invece l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, sara' provveduto al ritiro del Certificato Comunale, con l'obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura, entro un termine non superiore a tre mesi.

ARTICOLO 15 (TARIFFE)

Con apposito provvedimento della Giunta Municipale, sentita la Commissione Comunale, sono individuate le zone urbane in cui applicare la tariffa unica e la tariffa a base chilometrica, in armonia a quanto previsto dall'art.13 della Legge 21/92.

Con il solito provvedimento sono fissati i supplementi di tariffe relative al trasporto bagagli, al servizio notturno e festivo, al trasporto di animali, o comunque per servizi particolari.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente a base chilometrica e' direttamente concordato, (entro il limite minimo e massimo), tra l'utenza ed il vettore.

ARTICOLO 16 (CONTACHILOMETRI)

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale, l'Autorita' Comunale, puo' esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

ARTICOLO 17 (DIVIETO DI ESERCITARE SERVIZI ED ITINERARI FISSI CON ORARI E TARIFFE PRESTABILITI)

E' vietato di esercitare con autoveicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

Per infrazioni al presente divieto, l'Autorita' Comunale puo' disporre la sospensione o, in caso di recidiva, la revoca, della Autorizzazione Comunale di Esercizio.

ARTICOLO 18 (DIVIETO DI STAZIONAMENTO SU STRADE O AREE PUBBLICHE)

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli di noleggio da rimessa sulle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessita', e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, puo' essere consentito che gli autoveicoli sostino nelle zone di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

ARTICOLO 19 (NORME DI STAZIONAMENTO IN PIAZZA)

I titolari di autorizzazione rilasciata precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno, entro 180 giorni dall'adozione del presente Regolamento, con apposita richiesta al Sindaco, convertire la propria autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, in licenza per il servizio pubblico da piazza (TAXI), adeguanto i rispettivi veicoli alle disposizioni del C.d.S.

Scaduto il termine di 180 giorni dall'adozione del presente Regolamento, senza che il titolare si sia avvalso di quanto disposto dal comma precedente, l'autorizzazione allo stazionamento in piazza si intende decaduto.

ARTICOLO 20 (COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI)

I conducenti degli autoveicoli nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con assoluta correttezza, civismo e senso di responsabilita'.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a)-non abusare dei mezzi acustici di segnalazione;
- b)-di non far salire sull'autovettura persone estranee, a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante periodi di sosta;
- c)-negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- d)-non portare cani propri nell'autoveicolo;
- e)-non chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvo i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- f)-non interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- g)-non fumare all'interno del veicolo, sia che questo sia in fase di attesa, sia che si trovi in movimento per servizio.

Ai conducenti e' fatto specificatamente obbligo:

- a)- di compiere i servizi richiesti dagli agenti della Forza Pubblica o dai cittadini nell'interesse della sicurezza collettiva, o per il trasporto di malati, di feriti, di funzionari odi agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni d'igiene, nel caso di trasporto di malati contagiosi. In caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti necessari buoni, che attestino i servizi prestati.
- b)- di esaminare diligentemente, al termine di ogni corsa all'interno dell'autoveicolo e, trovandovi qualche oggetto dimenticato di cui non si possa fare la immediata restituzione al proprietario, di depositarlo entro 24 ore presso l'Ufficio di Polizia Municipale;
- c)- di curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- d)- di disimpegnare in genere il servizio con ogni decoro.
- e)- di accogliere gratuitamente sull'autoveicolo, cani guida al seguito di persone non vedenti;

- f)-di comunicare i nominativi di persone ferite o infortunate a qualunque titolo, al Comando Polizia Municipale;
- g)-di tenere a bordo dell'autoveicolo la relativa Autorizzazione;
- h)- di esporre in maniera visibile sull'autoveicolo, l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune su cui e' riportato il nome e lo stemma del Comune, il numero dell'Autorizzazione ed il numero telefonico dell'Ufficio Comunale cui l'utente puo' rivolgersi per necessita';
- i)-di tenere a bordo dell'autoveicolo copia del Regolamento Comunale con l'obbligo di esibirlo a chiunque ne faccia richiesta;
- l)-di effettuare, per il servizio richiesto, il percorso piu' vantaggioso per l'utente, salvo disposizioni diverse del cliente.

ARTICOLO 21 (SOSPENSIONE DELLA CORSA)

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, senza possibilita' di tempestiva sostituzione dello stesso, i passeggeri hanno il diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri la quota proporzionale a quella convenuta.

D'altra parte il conducente puo' esigere l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta per l'intera corsa, quando i passeggeri smontano all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che i passeggeri, oltre alla quota da pagarsi, non depositino una somma da contrattarsi per trattenere a Loro disposizione l'autoveicolo per il periodo di tempo ad essi necessario.

ARTICOLO 22 (DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE D'ESERCIZIO)

L'Autorizzazione Comunale d'Esercizio viene a decadere senz'altro:

- a)-per mancato inizio del servizio entro gg. 90 (novanta) dalla notifica della accoglienza della domanda;
- b)-per esplicita dichiarazione del titolare di rinunzia alla licenza;
- c)-per interruzione del servizio per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, a meno che tale interruzione non sia dovuta comprovata contrazione del traffico;
- d)-per fallimento del titolare, o, qualora trattasi di associazione consortile o simile, per scioglimento della stessa;
- e)-per cessione della proprieta' dell'autoveicolo o per morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art.11.

ARTICOLO 23 (SANZIONI AMMINISTRATIVE)

Le infrazioni al presente Regolamento non contemplate dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285, sono punite dalle disposizioni del presente Regolamento con una Sanzione Amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Qualora l'infrazione sia commessa da un dipendente dell'impresa l'infrazione dovrà essere contestata anche al titolare dell'Autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento.

ARTICOLO 24
(REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE D'ESERCIZIO)

L'Autorizzazione Comunale d'Esercizio viene revocata:

- a)-quando venga a mancare al titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b)-per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile nell'interesse del servizio l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare;

ARTICOLO 25
(SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE D'ESERCIZIO)

Per infrazioni non passibili di revoca dell'Autorizzazione Comunale d'Esercizio a termine dell'articolo precedente, sara' applicata la sospensione dell'Autorizzazione stessa:

- a)-qualora l'attrezzatura del mezzo non risulti mantenuto nella efficienza corrispondente agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- b)-in caso di sospensione per mancato rispetto delle tariffe massime stabilite dal Comune;

ARTICOLO 26
(FORMALITA' PER LA SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI D'ESERCIZIO)

Il provvedimento di revoca o di sospensione della Autorizzazione Comunale d'Esercizio sara' adottato, sentite le competenti organizzazioni di categoria, salvo, nel caso d'urgenza, la sospensione provvisoria con effetto immediato, per un periodo non superiore a gg 180 (centottanta)

ARTICOLO 27
(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni vigenti in materia (D. Leg. 30 Aprile 1992 n.285, L.15 Gennaio 1992 n.21, Del. G.R.T. 1 Marzo 1995 n.131).
Il presente Regolamento e' applicabile dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e la relativa Pubblicazione all'Albo Pretorio.